



Comune di Ballabio

*Cap. 23811 – Provincia di Lecco – tel. 0341/530946 – fax 531057
e.mail: polizia.locale@comune.ballabio.lc.it*

Polizia Locale

AVVISO

Ordinanza n. 36 del 28 ottobre 2013

Dal 15 novembre al 15 aprile tutti i veicoli a motore devono essere muniti di pneumatici invernali ovvero devono avere a bordo mezzi antisdrucchiolevoli prontamente utilizzati in presenza di fenomeni metereologici nevosi o di ghiaccio sul manto stradale . Nel periodo suindicato i ciclomotori a due ruote e i motocicli possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio.

Tutte le direttive sono indicate nel testo dell'ordinanza richiamata.

Ballabio, 18 novembre 2013.

Il Responsabile del Servizio
(Ag. Istr. Ivan Invernizzi)




COMUNE DI BALLABIO

Provincia di Lecco

SERVIZIO POLIZIA LOCALE

Via Mazzini n. 2 – tel. 0341/530946 – fax 0341/531057

e.mail: sindaco@comune.ballabio.lc.it



Prot. n. 8063

ORDINANZA N. 36 DEL 28 ottobre 2013

DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN PERIODO INVERNALE

(Nuovo Codice della Strada)

IL SINDACO

Premesso che, durante il periodo invernale, le precipitazioni nevose ed i fenomeni di pioggia ghiacciata possono avere durata ed intensità tali da creare situazioni di pericolo per gli utenti e condizionare il regolare svolgimento del traffico;

Considerato che detti fenomeni possono, in base alla loro intensità, determinare situazioni di ridotte condizioni di aderenza degli pneumatici dei veicoli;

Considerato altresì che in tali circostanze occorre evitare che i veicoli in difficoltà possano produrre blocchi della circolazione rendendo di conseguenza difficoltoso, se non impossibile, garantire l'espletamento del servizio di sgombero neve;

Visto l'art. 7, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, ed il relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la Direttiva del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. n. RU/1580 del 16.01.2013;

ORDINA

tutti i veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli, che nel periodo compreso dal 15 novembre di ogni anno al 15 aprile dell'anno successivo, transitano sulle strade del territorio del Comune di Ballabio, devono essere muniti di pneumatici invernali, ovvero devono avere a bordo mezzi antisdrucchiolevoli omologati ed idonei alla marcia su neve e ghiaccio, che devono essere prontamente utilizzati quando e ove necessario. Nel periodo di vigenza dell'obbligo i ciclomotori a due ruote e i motocicli, possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto.

Gli pneumatici invernali che possono essere impiegati sono quelli omologati secondo la Direttiva 92/23/CEE del Consiglio delle Comunità Europee e successive modifiche, ovvero secondo il corrispondente regolamento UNECE, muniti del previsto marchio di omologazione.

I mezzi antisdrucchiolevoli impiegabili in alternativa agli pneumatici invernali sono quelli di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 maggio 2011 – Norme concernenti i dispositivi supplementari di aderenza per gli pneumatici degli autoveicoli di categoria M1, N1, O1, e O2. Sono altresì ammessi quelli rispondenti alla ÖNORM V5119 per i veicoli delle categorie M, N, e O superiori, così come è fatto salvo l'impiego dei dispositivi già in dotazione, purchè rispondenti a quanto previsto dal decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 13 marzo 2002 – Norme concernenti le catene da neve destinate all'impiego su veicoli della categoria M1.

I dispositivi antisdrucchiolevoli da tenere a bordo devono essere compatibili con gli pneumatici del veicolo su cui devono essere installati e, in caso di impiego, devono essere seguite le istruzioni di installazione fornite dai costruttori del veicolo e del dispositivo.

I medesimi dovranno essere montati almeno sulle ruote degli assi motori.

Nel caso di impiego di pneumatici invernali sui veicoli delle categorie M1 e N1, se ne raccomanda l'installazione su tutte le ruote al fine di conseguire condizioni uniformi di aderenza sul fondo stradale.

Nel caso di impiego di pneumatici chiodati, limitatamente alla marcia su ghiaccio, sui veicoli di categoria M1, N1 e O1, l'installazione deve riguardare tutte le ruote, secondo con la Circolare n. 58/71 del 22.10.1971 del Ministro dei Trasporti e dell'Aviazione Civile.

Il presente provvedimento è reso noto con la specifica segnaletica stradale come dall'allegato B della direttiva.

Il personale addetto ai servizi di polizia stradale di cui all'art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, nuovo Codice della Strada, è incaricato di far rispettare la presente ordinanza.

La sua inosservanza comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dal medesimo decreto legislativo.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso entro 60 giorni al TAR Regione della Lombardia, ovvero ricorso gerarchico al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell'art. 37, comma 3, del decreto legislativo n. 285/1992.

Il Responsabile dell'Ufficio Messaggi Notificatori è incaricato di dare adeguata pubblicità al presente atto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio nelle forme e nei termini di legge.

Ballabio, 28 ottobre 2013



IL SINDACO
(Luigi Pontiggia)